

(N. 2458)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3431)

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 FEBBRAIO 1958

Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 nella gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, il Mini-

stro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa la somma di lire 18.370.000.000.

Art. 2.

Le rimanenze di fondi di complessive lire 18.370.000.000 accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 dai funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare

e dell'Aeronautica dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalità per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti.